

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2779)

## DISEGNI DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3056)*

**d'iniziativa dei deputati FERRARIS, CURTI Ivano e MUSSA IVALDI VERCELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 febbraio 1968*

Norme per la sistemazione in ruolo  
di operai addetti alla custodia dei canali Cavour

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 1° gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei Canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico.

Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovrà possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

Al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate.

#### Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati del ruolo ad esaurimento dei custodi idraulici demaniali, previsto dall'articolo 31 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale idraulico demaniale con la qualifica di vice assistente idraulico.

I suddetti impiegati prendono posto nel ruolo prima del personale indicato nell'articolo precedente.